



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della L. 287/51 recante "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni;
- licenza di Scuola Media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- licenza di Scuola Media di secondo grado per i Giudici di corte d'Assise di Appello;

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, **14/03/2025**

IL SINDACO
Avv. Davide Passerini